

## **Le innovazioni in materia di lavori pubblici in Sicilia: dalla nuova legge regionale siciliana sugli appalti (l.r. n. 16/2010) al regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici**

di *Giuseppe La Greca\**

### **1. Premessa**

Le innovazioni ordinamentali che di recente hanno investito l'ambito dei contratti pubblici nella Regione Siciliana, ed in essa i soggetti che di tali novità devono fare applicazione, riguardano due ambiti di intervento normativo: il primo, dato dalla nuova legge regionale sugli appalti, il secondo, costituito dal nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione del 'Codice dei contratti pubblici' approvato con d. lgs. n. 163 del 2006 (in corso di esame della Corte dei conti per la relativa registrazione).

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la l.r. 3 agosto 2010, n. 16 ("Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti") con la quale sono state introdotte numerose modificazioni alla legislazione preesistente in materia di contratti pubblici, per lo più, questa, contenuta nelle disposizioni di richiamo dell'(abrogata) legge statale n. 109 del 1994, il cui innesto, nell'ordinamento regionale, è stato operato con la l.r. n. 7 del 2002, seguita da ulteriori interventi legislativi di modifica.

La Regione neppure con questa nuova legge ha trasposto le direttive comunitarie in materia di appalti (2004/17/CE e 2004/18/CE), recepimento al quale sarebbe stata tenuta secondo quanto previsto dall'art. 117, comma quinto della Costituzione. Rispetto a ciò va ricordato che l'art. 1, comma 6, della l. 18 aprile 2005, n. 62 (ossia la legge che, tra le altre, conteneva la delega legislativa per l'approvazione del codice dei contratti pubblici), stabilisce che "in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute".

Il punto è che, al di là del formale recepimento o meno delle cd. direttive appalti, i principi e talune disposizioni delle stesse esplicano il loro cd. "effetto diretto" e si inseriscono in un panorama ordinamentale regionale formalmente caratterizzato dalla ultronea sopravvivenza dei contenuti normativi della legge Merloni del 1994.

Quest'ultima, trasposta con modifiche in ambito regionale nel 2002, è, ormai, sostanzialmente non più conforme, per molte parti, sia al mutato quadro normativo comunitario sia al nuovo riparto di competenze Stato-Regioni delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, Parte Seconda della Costituzione.

Con riferimento all'ultimo intervento legislativo regionale, si tratta qui di capire se ed in che misura la nuova legge abbia, pur in difetto di un formale recepimento delle direttive appalti e, ancor di più, in assenza di un richiamo legislativo organico del 'Codice dei contratti pubblici' approvato con d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contribuito a risolvere le problematiche connesse alla sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni legislative regionali previgenti con i principi espressi dalla normativa statale e comunitaria, ivi comprese le

disposizioni contenute nella nuova direttiva ricorsi (66/2007/CE), trasposta nell'ordinamento interno con d. lgs. n. 53 del 2010 (che, com'è noto, a sua volta ha modificato diverse disposizioni del d. lgs. n. 163 del 2006 ed è stato, in parte, trasfuso nel Codice del processo amministrativo entrato in vigore il 16 settembre 2010).

Da ultimo, va notato, che la legge regionale in argomento è stata approvata in vigore della l.r. 26 aprile 2010, n. 10 (recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee"), con cui la Regione Siciliana si è data alcune specifiche regole per l'adeguamento della propria normativa all'ordinamento comunitario (cfr. artt. 7 e 8): disciplina della quale il legislatore non ha tenuto conto proprio a partire da tale ultima legge sugli appalti.

## **2. La tecnica legislativa della l.r. n. 16/10.**

Ciò che va posto in rilievo è la tecnica legislativa utilizzata dal legislatore regionale, la quale non si differenzia dal consolidato modo di legiferare che, soprattutto in questa materia - ma non solo, si pensi al vasto ambito delle autonomie locali - nella Regione Siciliana ha caratterizzato negativamente la produzione normativa.

Ed invero, la l.r. n. 16 del 2010 inserisce, in maniera quasi "chirurgica", numerose modificazioni al testo della l. n. 109 del 1994 (che, ricordiamo, in sede statale è stata abrogata) come risultante dal "rinvio" disposto in ambito regionale a partire dalla 2002 e, ad un tempo, richiama, con uno specifico rinvio alcune disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006: un'operazione di tecnica legislativa, questa, che per la sua estraneità ad ogni regola di semplificazione del linguaggio e di logica concatenazione delle disposizioni non può che avere effetti deflagranti sia dal punto di vista della stretta comprensibilità delle stesse disposizioni, sia, come si vedrà, dal punto di vista del contenuto sostanziale delle stesse norme (con le ovvie, connesse, refluenze in tema di contenzioso),

La predetta l.r. n. 7 del 2002 ha operato, quanto ai "lavori pubblici", un rinvio "anomalo" alla legge statale: se per rinvio si intende quello rivolto ad una disposizione (o ad una fonte) ogniqualvolta la legge non detta direttamente la disciplina della fattispecie cui si riferisce, bensì indica (ai destinatari e) agli organi dell'applicazione a quale altra disposizione (o fonte) tale disciplina debba essere attinta (qualificandosi "recettizio" o "materiale" quando ha ad oggetto una disposizione determinata, o un insieme determinato di disposizioni: ad esempio, l'articolo tale della tale legge)<sup>1</sup>, il rinvio accompagnato dal testuale ed integrale richiamo della disciplina con le modifiche apportate dal legislatore regionale (sub specie forse sconosciuta nella varietà delle ipotesi di scuola), costituisce, invero, un modo di legiferare certamente non in linea con il principio di certezza del diritto - che è principio generale di diritto comunitario- e con le esigenze di semplificazione normativa che in siffatta materia sono particolarmente avvertite.

Tali connotazioni dell'attività legislativa regionale in passato non sono sfuggite ai severi richiami di dottrina<sup>2</sup> e giurisprudenza e, tuttavia, il legislatore regionale con la l.r. n. 16 del 2010 non ha colto l'occasione per rendere la disciplina dei contratti pubblici vigente in Sicilia adeguata ai richiesti canoni di semplificazione a partire dalla lettera delle disposizioni nonché conforme ai sopravvenuti parametri normativi extraregionali.

Le disposizioni in commento, così scritte ed articolate, come detto, pongono ulteriori - ed aggravano sempre di più le già esistenti - difficoltà interpretative, in primo luogo, per le

<sup>1</sup> R. Guastini, *Le Fonti del diritto*, Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2010, p. 128

<sup>2</sup> Tale tecnica legislativa è stata definita "sconcertante" in Verde, Scala, *Legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità*, Milano, 2005, p. 108.

amministrazioni preposte all'applicazione delle stesse, e ciò sin dalla fase iniziale del percorso di individuazione del contraente privato. Infatti, vengono in rilievo fonti normative di diversa natura, connotate da un rigoroso principio di competenza poichè aventi ad oggetto una materia connotata da specifici ambiti di trasversalità.

Su quest'ultimo aspetto, la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni ha fondato una lettura di sostanziale *dequotazione* della tradizionale potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale, quale la Regione Siciliana, e ciò in favore della potestà legislativa esclusiva statale.

La scelta del legislatore di rinviare al d.lgs. n. 163 del 2006 pone - ed accentua - ancora, alcune problematiche con riferimento all'applicazione delle disposizioni statali che costituiscono il veicolo per la corretta applicazione della cd. direttiva ricorsi del 2007, recepita con d. lgs. n. 53 del 2010, avendo quest'ultimo decreto introdotto nuove disposizioni al predetto d. lgs. n. 163 del 2006 e modificatene altre.

Da ultimo va sottolineato che il testo della l.r. n. 16 del 2010, siccome pubblicato nella G.u.r.s. non contiene le disposizioni oggetto di censura del Commissario dello Stato - preposto all'esercizio del controllo di legittimità costituzionale -, avendo scelto la Regione di pubblicare il testo della legge (delibera legislativa) approvata omettendo le parti impugnate.

Va detto che l'impugnativa del Commissario dello Stato<sup>3</sup> si fonda sulla dedotta violazione di alcuni parametri costituzionali, primo fra tutti l'art. 117 della Costituzione laddove fa riferimento alla tutela della concorrenza: nella stessa si sottolinea come, in siffatta materia, non sia più consentito dettare una disciplina sostanziale da parte della Regione Siciliana in ambiti che impongono anche su profili riconducibili all'art. 117, comma secondo della Costituzione, in difetto di clausole di rinvio dinamico alla legislazione statale, e ciò al fine di precludere l'emanazione di norme non coerenti con l'impianto normativo statale, preordinato anche alla tutela di alcuni valori di rango costituzionale<sup>4</sup>.

### 3. Le novità della l.r. n. 16 del 2010

Le novità della l.r. n. 16 del 2010 possono suddividersi in due ambiti:

- a) un primo gruppo di disposizioni riguarda - oltre che i già previsti adempimenti della stazione appaltante nei confronti dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e, dunque, nei confronti dell'Autorità - il rinvio al d. lgs. n. 163 del 2006 accompagnato dalla disciplina sostanziale di alcuni istituti in maniera sostanzialmente identica a quella statale; di questo gruppo di disposizioni fanno parte anche quelle che regolano la fase procedimentale che conduce all'aggiudicazione definitiva<sup>5</sup>;
- b) un secondo segmento di novità - che però non riguarda l'oggetto della presente relazione - è quello che riguarda i cd. protocolli di legalità e gli adempimenti che dagli stessi derivano sia per l'amministrazione appaltante che per le imprese.

---

<sup>3</sup> Il testo integrale dell'impugnativa della delibera legislativa di approvazione del d.d.l. n. 568, poi divenuto l.r. n. 16 del 2010, è integralmente riportato in appendice.

<sup>4</sup> Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Impugnativa d.d.l. n. 568: «[...] Non può invero ritenersi ammissibile che il legislatore regionale, privo della competenza nella materia "de qua" per le ragioni prima esposte, possa operare un sostanziale recepimento delle disposizioni statali senza però prevedere al contempo che il recepimento stesso disponga l'indispensabile rinvio dinamico alla eventuale legislazione nazionale successivamente introdotta, e ciò al fine di evitare che in tale ipotesi possano essere in vigore normative difformi "medio tempore" in attesa del necessario adeguamento alla nuova disciplina».

<sup>5</sup> La fase immediatamente successiva all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione non costituisce oggetto della presente relazione.

### 3.1. Gli obblighi di comunicazione verso l'Osservatorio regionale.

Gli obblighi comunicativi a carico della stazione appaltante nei confronti dell'Osservatorio variano - quanto al presupposto - in ragione sia dell'oggetto che del valore del contratto ed essi sono rimasti invariati rispetto al passato poiché la disposizione ha inciso, perlopiù, sulla denominazione dell'Osservatorio stesso, che non costituisce, secondo il dato legislativo regionale, un'articolazione dell'Autorità di vigilanza ma un "ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità"<sup>6</sup>:

| <b>COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE</b>  |  |   |
|--|--|---|
| <i>Tutti i contratti di importo superiore a 150.000 €</i>                          | <i>Termine per la comunicazione</i>  | <i>Oggetto della comunicazione</i>  |
| <i>(lavori, servizi e forniture - art. 4 commi 17 e 18 l. n. 109/94 novellato)</i> | - 30 giorni dall'aggiudicazione<br>- 30 giorni dalla definizione della procedura negoziata | - dati relativi a :<br>1) contenuto dei bandi di gara<br>2) contenuto dei verbali di gara<br>3) soggetti invitati<br>4) importo di aggiudicazione;<br>5) nominativo dell'impresa prescelta<br>6) nominativo del progettista |

| <i>Contratti dei settori ordinari di importo superiore a 150.000 €</i>   | <i>Termine per la comunicazione</i>            | <i>Oggetto della comunicazione</i>  |
|--|--|---|
| <i>si tratta dei contratti di lavori, servizi e forniture distinti da quelli "esclusi" dall'applicazione del Codice e da quelli dei "settori speciali"</i> | 60 giorni dal loro compimento ed effettuazione | - inizio dei lavori<br>- stati di avanzamento<br>- ultimazione dei lavori |

L'obbligo di comunicazione non sussiste quando si verificano, cumulativamente, i due seguenti presupposti:

<sup>6</sup> Le sanzioni per la violazione degli obblighi comunicativi sono comunque irrogate dall'Autorità, anche su segnalazione dell'Osservatorio. Va, altresì, segnalato che, da un lato, il nuovo Codice del processo amministrativo ha stabilito che «1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente» (art. 120, comma 1), dall'altra ha attribuito la competenza funzionale inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio delle controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori emanati dalla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 135, comma 1, lett. c).

- a) che si tratti di un'attività riguardante, fra quelli elencati, contratti di servizi esclusi (art. 19 d. lgs. n. 163/06), appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20 d. lgs. n. 163/06), appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 20 d. lgs. n. 163/06), contratti esclusi nel settore delle comunicazioni, contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus (art. 23 d. lgs. n. 163/06), appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 24 d. lgs. n. 163/06), appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 d. lgs. n. 163/06), contratti di sponsorizzazione (art. 26 d. lgs. n. 163/06);
- b) che l'amministrazione appaltante o il soggetto aggiudicatore abbia trasmesso all'Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio (la comunicazione è annuale) i dati essenziali ed il numero di tali contratti affidati nell'anno precedente.

### **3.2 Il procedimento di aggiudicazione. Le diverse fasi.**

Prescindendo dall'esame dell'art. 2 della legge, che riguarda la novellata disciplina della commissione regionale dei lavori pubblici, il successivo art. 3 reca le nuove disposizioni sul criterio di aggiudicazione, sulla individuazione delle offerte potenzialmente anomale, sull'esame delle giustificazioni presentate dalle imprese.

E' con l'art. 3 della l.r. n. 16 del 2010 che, per la prima volta, il legislatore regionale siciliano effettua un rinvio a molteplici disposizioni del d. lgs. n. 163 del 2006 anche se, per il vero, si tratta di un rinvio - seppur unitario sotto il profilo delle fattispecie individuate - di tipo parziale, considerato che lo stesso presenta un perimetro applicativo limitato e che, con riferimento a taluni istituti, come detto, la legge regionale ha preferito mutuare, riproducendola, la disciplina statale.

#### **3.2.1 Il criterio di aggiudicazione e di individuazione delle offerte anomale.**

Le modalità di individuazione del privato contraente non costituiscono espressione di una specifica apposita disciplina regionale quanto oggetto di un rinvio agli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter, 4 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "e successive modifiche ed integrazioni".

Va da subito specificato che l'art. 17 della l.r. n. 7 del 2002 - che viene ulteriormente modificato con l'odierno art. 3 della l.r. n. 16 del 2010 - è collocato all'interno del Titolo I della medesima legge, rubricato «disciplina degli appalti di lavori pubblici e norme acceleratorie».

Ne deriva che tutti i rinvii operati con la l.r. n. 16 del 2010 al Codice dei contratti pubblici vanno ritenuti riferiti ai medesimi "appalti", e non anche alle altre tipologie di contratti pubblici, considerato che la "disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi" costituisce oggetto del successivo Titolo II.

Ciondimeno, sotto tale aspetto, prima dell'ultima legge, sussisteva un'eccezione.

Ed infatti, in riferimento all'art. 21 bis della l. n. 109 del 1994, ossia alla disposizione regolatrice la proposizione di opposizioni e la definitività del verbale di gara per effetto del mero decorso del termine ivi stabilito, sulla base dell'originario richiamo, avvenuto con l.r. n. 7 del 2003, la stessa, correttamente, era da ritenersi *ratione temporis* applicabile ai soli procedimenti aventi ad oggetto appalti di lavori.

Soltanto con la l.r. n. 7 del 2003, il legislatore stabilì espressamente un'estensione del campo di applicazione della medesima disposizione, ricomprendendovi anche "le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi" (cfr. art. 16 l.r. n. 7 del 2003).

La nuova odierna modificazione (*recte*: sostituzione) del citato art. 21 bis non contiene il richiamo a siffatta estensione e, dunque, anche questo articolo, prima esteso a tutte le procedure, è stato oggi ricondotto al naturale campo di applicazione del titolo I della l.r. n. 7 del 2002, al quale l'art. 21 bis della l. n. 109/94 (art. 18 l.r. n. 7/02) appartiene, venendo così meno l'“eccezione” alla generale disciplina dei lavori introdotta nel 2003. Ciò comporta l'inapplicabilità - alle procedure ad oggetto appalti diversi da quelli di lavori - del farraginoso iter introdotto dalla l.r. n. 16 del 2010 che consente di addivenire all'aggiudicazione provvisoria e, poi, a quella definitiva, attraverso una serie di passaggi, invero qualificabili del tutto superflui, tra diversi organi della stazione appaltante e della commissione di gara.

Da quanto detto, sulla base di una lettura letterale e sistemica delle disposizioni, deriva che, anche il rinvio alle disposizioni del d. lgs. n. 163 del 2006, inserito nel corpo dell'art. 21 della l.r. n. 7 del 2002, debba essere ritenuto operante limitatamente ai lavori.

Rimane, dunque, aperta la questione relativa alla disciplina delle forniture e degli appalti di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, posto che il rinvio alla legislazione statale, posto dagli articoli 31, 32 e 33 della l.r. n. 7 del 2002 non è generico (come avviene con riferimento, ad esempio, al rinvio<sup>7</sup> alla legge statale in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), ma è formulato rispetto agli abrogati decreti legislativi di recepimento delle pregresse direttive comunitarie<sup>8</sup> il cui campo di applicazione, com'è noto, incideva con i contratti cd. sopra soglia<sup>9</sup>.

Ritornando al “merito” della nuova disciplina, per effetto del rinvio all'art. 81 del d. lgs. n. 163 del 2006 scompare il *favor* verso l'aggiudicazione dei lavori pubblici mediante il criterio del prezzo più basso<sup>10</sup> attraverso il quale le amministrazioni, di norma, dovevano procedere; per effetto della novella legislativa l'amministrazione appaltante può oggi scegliere, tra criterio del prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, con obbligo di indicare nel bando di gara con quale dei due criteri la gara sarà aggiudicata, fatte salve le “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici” (art. 81 d. lgs. n. 163 del 2006).

Sull'individuazione del criterio di scelta ai sensi del comma 2 del richiamato art. 81, la giurisprudenza si è espressa nel senso che esso “non richiede l'esternazione di specifica e puntuale motivazione della scelta tra il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitandosi a prescrivere che il criterio prescelto sia “più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto” (Cons. St., V, 26 febbraio

<sup>7</sup> Art. 55 l. 8 giugno 1990, n. 142, siccome richiamato dall'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, ai sensi del quale “L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato [...]”.

<sup>8</sup> Cfr. artt. 31, 32, e 33 l.r. 2 agosto 2002, n. 7 che contengono il richiamo, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 358/92, 157/95 e 158/95.

<sup>9</sup> Sul punto sia consentito il rinvio a G. LA GRECA, *Le competenze della Regione Siciliana in tema di appalti di lavori, servizi e forniture*, in F. Cabrini, M. Cappellano, G. La Greca, *Il Codice dei contratti pubblici in Sicilia*, Santarcangelo di Romagna, 2010.

<sup>10</sup> Il precedente testo della disposizione di rinvio alla l. n. 109 del 1994, risultante dalle modifiche di cui all'art. 21, comma 1 della l.r. 21 agosto 2007, n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. [...]”, stabiliva che “1. [...] L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata di norma con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta [...]”.

2010, n. 1154), ponendo una sostanziale equipollenza tra i criteri di valutazione delle offerte, la cui scelta è rimessa all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante.

“Si tratta peraltro di una discrezionalità che è orientata dalla stessa norma in esame, dovendo la stazione appaltante procedere alla scelta in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Il limite che pone la norma è quindi quello dell'adeguatezza, della logicità e della ragionevolezza del sistema prescelto in relazione alle caratteristiche dell'appalto desumibili dalle prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale. In sostanza ogniqualvolta l'oggetto del contratto sia oltremodo elementare e standardizzato si giustificherà la scelta del criterio del prezzo più basso; al contrario, qualora l'oggetto del contratto sia più articolato, di talché occorre tenere conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, la scelta dovrà orientarsi verso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” (Tar Sicilia, Palermo, III, 26 giugno 2008, n. 853).

Il prezzo più basso, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo capoverso del nuovo comma 1 dell'art. 21 della l. n. 109 del 1994 in versione siciliana, stabilisce che:

- a) il ribasso va espresso in misura percentuale sull'importo complessivo a base d'asta, con quattro cifre decimali (e non si tiene conto dell'eventuale decimale oltre il quarto);
- b) il ribasso va applicato uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara;
- c) tale criterio si applica a tutti i tipi di contratto (a corpo, a misura, a corpo e misura).

E' compito del responsabile del procedimento valutare - mediante il documento preliminare all'avvio della progettazione (art. 15 del Regolamento di attuazione) - se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 15 Regolamento).

La eventuale - ammessa- individuazione di un sistema di scelta del contraente diverso da quello del prezzo più basso, pone la questione della sussistenza o meno della competenza dell'Urega (Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto) a svolgere le operazioni di gara (sia per le gare di valore superiore alla soglia di €1.250.000, sia per quelle, di valore inferiore, per le quali la stazione appaltante può esercitare la facoltà di avvalersi di detto ufficio regionale): l'art. 1 del d. Pr. Reg. 14 gennaio 2005, n. 1 stabilisce, infatti, che “Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle gare relative a lavori pubblici da realizzarsi mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori e l'appalto integrato, da affidarsi mediante pubblico incanto e da aggiudicarsi con il criterio del *prezzo più basso*”.

Nel silenzio, sotto tale profilo, dell'art. 7-ter della l. n. 109 del 1994, nel testo vigente in Sicilia, occorrerà che l'Amministrazione regionale faccia chiarezza espletabilità o meno, da parte dell'Urega, anche delle gare da aggiudicarsi mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Quanto alle offerte potenzialmente anomale, il dato legislativo dell'art. 3 prevede il rinvio alle modalità recate dall'art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006, ad esclusione, tuttavia del comma 2 (ai sensi del quale “Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”) ed al successivo art. 122, comma 9, del medesimo ‘Codice dei contratti pubblici’.

Alla luce del rinvio alla disciplina statale appare ragionevole dubitare dell'attualità delle vecchie disposizioni della l. n. 109 del 1994, trasposte con la l.r. n. 7 del 2002 che disciplinano (cfr. art. 21 commi 1-ter e 2) dettagliatamente l'affidamento di lavori mediante il

sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle ipotesi di affidamento mediante "pubblico incanto", licitazione privata (limitata al previgente istituto della concessione di costruzione e di gestione) e appalto concorso. Tali aspetti risultano, ormai, disciplinati dal regolamento in atto all'esame della Corte di conti per la relativa registrazione, fermo restando che, come detto sopra, per tali gare espletate con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nessuna disposizione legislativa regionale - stante, da ultimo, anche il mancato rinvio agli articoli 86 comma 2 e 87 comma 1 del Codice - ha regolato le modalità di individuazione delle offerte anomale: tale circostanza, tuttavia, non sembra costituire ostacolo all'applicazione della disciplina statale, considerato che la stessa si inserisce in un ambito sostanzialmente privo di specifica legislazione e che attiene anche a profili che impingono sulla tutela della concorrenza (e ferma restando la possibilità di effettuare analogha previsione in seno alla *lex specialis*).

Tutto ciò comporta, ovviamente, la piena applicazione delle nuove disposizioni regolamentari attuative che regoleranno il complesso procedimento di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con il rinvio all'art. 86 del Codice il legislatore regionale ha inteso richiamare le disposizioni riguardanti:

- a) le modalità di individuazione automatica delle offerte potenzialmente anomale<sup>11</sup> quando - tranne i casi in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (comma 4) - il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel senso che, in tali casi, "le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media" (comma 1), con possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta quando "in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa" (comma 3)<sup>12</sup>;

---

<sup>11</sup> Sulla disamina del quadro normativo regionale sull'anomalia dell'offerta in Sicilia anteriore alla l.r. n. 7 del 2002, sia consentito il rinvio a C. Ferlisi, G. La Greca, *L'anomalia dell'offerta tra diritto comunitario ed ordinamento interno. Riflessi nella Regione Siciliana* in *Diritto&Diritti*, www.diritto.it, 1999.

<sup>12</sup> Quanto ai contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari, il regolamento attuativo, all'art. 284, rinvia alla corrispondente disciplina per i lavori contenuta all'art. 121 dello stesso, ai sensi del quale "1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale.

- b) l'obbligo per gli enti appaltanti di valutare - nella predisposizione delle gare di appalto (e dunque, nella determinazione della base di gara) di lavori pubblici nonché nella valutazione dell'anomalia delle offerte - che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni (comma 3 bis);
- c) il divieto di assoggettare a ribasso il costo della sicurezza (comma 3 ter);
- d) la possibilità, comunque, di valutare la potenziale anomalia delle offerte anche quando quelle ammesse risultino inferiori a cinque (comma 4);
- e) l'applicazione di un sistema differenziato - se previsto dal bando - per gli appalti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello

---

3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

4. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice.

5. La specifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità di cui all'articolo 86, comma 3, del codice. La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6".

del prezzo più basso (art. 122, comma 9, d. lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni ivi indicate).

Quanto alle modalità di individuazione delle offerte anomale e conseguente aggiudicazione della gara, il rinvio all'art. 86 comma 1 ha sgomberato il campo da ogni dubbio circa le modalità di individuazione delle stesse.

La nuova disciplina, tuttavia, poiché inserita in un quadro normativo già di per sé confuso e di problematica lettura, non ha abrogato espressamente la previgente disciplina dei commi 1-bis 2, 1-bis 3 e 1-bis 4 del soprarichiamato art. 21, i quali, sulla base della previsione del precedente comma 1-bis 1 (oggi sostituito dalla l.r. n. 16 del 2010) che prevedeva l'obbligo della commissione di sorteggiare un numero intero da 11 a 40 al fine di escludere fittiziamente una percentuale di offerte ammesse, prevedevano una diversa modalità di individuazione del cd. scarto aritmetico dato dalle offerte di minor ribasso e dalle offerte di maggior ribasso.

Orbene, tali previsioni, resistite all'abrogazione espressa ma non anche a quella tacita per sopravvenuta incompatibilità con l'impianto normativo dettato dall'art. 86 comma 1 del d. lgs. n. 163 del 2006, sono ormai da considerarsi prive di qualsivoglia efficacia prescrittiva, non foss'altro che per la verosimile incompatibilità costituzionale di un sistema locale di individuazione delle offerte anomale diverso da quello delineato in ambito statale.

Ed infatti, è lo stesso nuovo comma 1 bis-1 a stabilire che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante deve richiedere all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara, e che l'esclusione può disporsi solo a seguito di contraddittorio svolto nei termini e con le modalità del successivo art. 88 (commi da 1 a 5) richiamato dalla stessa l.r. n. 16 del 2010.

In sintesi, il nuovo sistema di individuazione delle offerte anomale, ferma restando la previsione di cui all'art. 122, comma 9 del 'Codice', è così delineato:

a) la (automatica) individuazione delle offerte potenzialmente anomale da assoggettare a contraddittorio ("la stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni") è prevista solo nell'ipotesi di un numero di offerte ammesse alla gara pari o superiore a cinque, dovendosi, in caso di numero inferiore, valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse "in base ad elementi specifici";

b) la stazione appaltante può nominare una commissione per esaminare ogni «elemento che ritenga utile»;

c) tale procedimento si svolge progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare quella ritenuta non anomala.

L'art. 3 della predetta legge reca anche una disciplina identica a quella dell'art. 87 comma 4 del 'Codice' rispetto al quale il legislatore - senza una razionale spiegazione - ha scelto di non agire mediante la medesima tecnica del rinvio, invero utilizzata per gli altri commi della medesima disposizione, quanto, invece, con una mera copiatura del relativo testo.

Analoga bizzarra modalità la si rinviene nel nuovo art. 21 comma 1-bis 1: da una parte il legislatore ha ritenuto di non operare un rinvio all'art. 88 comma 7 del 'Codice', dall'altra però ne ha copiato l'intero contenuto.

In tale opera di trasposizione, oltre ad aggravare i soliti noti problemi di ordine ermeneutico ed applicativo che potrebbero sorgere in relazione all'applicazione in Sicilia delle eventuali future modifiche di detto comma 7 in assenza di previsione legislativa regionale di richiamo, non ci si è comunque avveduti di rilevare l'erronea espunzione del richiamo all'art. 11 del 'Codice' che, invero, sarebbe stata opportuna, non foss'altro che per

un barlume di chiarezza in tale confuso quadro normativo, considerata la strumentalità di detta disposizione legislativa statale rispetto alla corretta applicazione della cd. direttiva ricorsi (2007/66/CE).

### **3.2.2. Il complesso iter per giungere all'aggiudicazione.**

La l.r. n. 16 del 2010, come abbiamo già detto, non ha operato alcun rinvio alle disposizioni del 'Codice dei contratti pubblici' che sono state modificate per effetto del recepimento della cd. direttiva ricorsi avvenuto con il d. lgs. n. 163 del 2006.

Si tratta di quelle disposizioni, in particolare gli articoli 11, 79 e 79 bis che non sono refluite nel Codice del processo amministrativo – il quale ha organicamente ricollocato le disposizioni meramente processuali già dettate con il predetto d. lgs. n. 53 del 2010 – le quali, pur non avendo carattere strettamente processuale, contengono una disciplina sostanziale che certamente produce refluenze nell'ambito della tutela giurisdizionale in materia di contratti pubblici.

Le disposizioni del d. lgs. n. 163 del 2006 prima menzionate disciplinano, rispettivamente, per quanto qui di interesse, le fasi delle procedure di affidamento (termini per la stipulazione del contratto, esercizio dei poteri di autotutela, esecuzione di urgenza), gli obblighi di informazione e comunicazione a carico della stazione appaltante (circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni), l'avviso di trasparenza preventiva.

Si tratta di disposizioni di carattere procedimentale la cui applicazione è – ovviamente – connessa a specifici profili di carattere giurisdizionale, di guisa che la mancata previsione di analoghe previsioni in ambito regionale non cambia i termini della relativa cogenza.

Il punto, semmai, è quello della diversa disciplina che, in ambito regionale, è stata dettata sulle modalità con cui si giunge all'aggiudicazione definitiva.

La legge ha infatti sostituito il vecchio articolo 21-bis della l. n. 109 del 1994 nel testo risultante dalle leggi regionali di richiamo, il quale non prevedeva l'obbligatorietà di un provvedimento di aggiudicazione definitiva in forma espressa, derivando la - tacita - definitività della stessa dal mero decorso del termine entro il quale era data facoltà ai concorrenti di proporre osservazioni<sup>13</sup>.

Il nuovo sistema prevede un sistema –la cui farraginosità viene in rilievo soprattutto quando ad aggiudicare la gara è l'UREGA e non la stessa amministrazione aggiudicatrice o stazione appaltante – connotato da una serie di inutili aggravamenti del procedimento che producono un (altrettanto superfluo e dannoso) allungamento dei tempi di aggiudicazione, in contrasto con la logica acceleratrice sia della stessa direttiva ricorsi che anche del nuovo Codice del processo amministrativo.

---

<sup>13</sup> Il precedente testo della disposizione così stabiliva: «1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.

2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio».

- Ed infatti sono previste - e dettagliatamente disciplinate - le seguenti fasi:
- pubblicazione del verbale per almeno tre giorni non festivi consecutivi nella sede dell'ente dove è svolta la gara;
  - presentazione di opposizioni entro cinque giorni dal “completamento della procedura”;
  - decisione da parte del presidente di gara (non dalla commissione) delle eventuali opposizioni presentate entro cinque giorni (prorogabili a dieci);
  - trasmissione dell’ “aggiudicazione provvisoria” alla stazione appaltante;
  - casi di eventuali contestazioni proposte alla stazione appaltante prima dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (se il responsabile del procedimento ritiene le contestazioni fondate restituisce gli atti al presidente di gara, il presidente di gara decide e trasmette gli atti all’organo competente della stazione appaltante);
  - impossibilità per la stazione appaltante, dopo la ritrasmissione delle determinazioni del presidente di gara, di rifiutare l’approvazione (tranne che per violazione *par condicio*, violazione segretezza offerte, alterazione “manifesta” del risultato di gara);
  - termine di dieci giorni dalla ricezione per l’adozione del provvedimento (espresso) di aggiudicazione definitiva (*recte*: approvazione dell’aggiudicazione provvisoria), cui segue l’applicazione della disciplina della cd. direttiva ricorsi così come recepita (con particolare riferimento alle comunicazioni a tutte le imprese ed al cd. *stand still period*).

In caso di ricorso giurisdizionale con annessa domanda cautelare il contratto non potrà essere stipulato prima del provvedimento giurisdizionale che decide la domanda cautelare: è evidente come la previsione delle fasi endoprocedimentali *ante* aggiudicazione provvisoria appaia in contrasto con le esigenze sia di semplificazione che di celerità dell’azione amministrativa posto che, tutto ciò, cagionerà, in Sicilia - a differenza delle altre regioni del territorio nazionale - un allungamento dei tempi medi per la definitività dell’aggiudicazione (e per il concreto avvio dell’esecuzione del contratto).

La superfluità di tali disposizioni è legata anche alla circostanza che in sede di recepimento della già menzionata direttiva ricorsi il legislatore ha previsto la cd. informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (*cf.* art. 243 bis d. lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall’art. 6 del d. lgs. n. 53 del 2010), finalizzata proprio a far sì che possa essere deliberata, in quella fase, ogni valutazione necessaria all’esercizio dei un eventuale *ius poenitendi*, risultato al quale il legislatore ha verosimilmente voluto tendere anche con l’introduzione di siffatte fasi endoprocedimentali di cui alla l.r. n. 16 del 2010.

E’ di tutta evidenza che il *sub* procedimento previsto dalla legge regionale nella fase anteriore all’aggiudicazione definitiva è assorbito dalla possibilità data dal ‘Codice dei contratti pubblici’ di proporre la soprarichiamata informativa la quale assume carattere assorbente di quanto previsto dalla legge regionale (assorbimento, questo, che non può operare in senso contrario, poiché il cd. preavviso di ricorso ha refluenze di ordine processuale)<sup>14</sup>.

#### **4. Il regolamento attuativo ed applicazione in ambito regionale.**

Il regolamento attuativo approvato dal Governo in data 14 giugno 2010 ed attualmente all’esame della Corte di conti per la registrazione, pone le solite, note, questioni circa l’applicazione in ambito regionale, considerato che si tratta di una disciplina attuativa di disposizioni statali – quelle contenute nel d. lgs. n. 163 del 2006 – in gran parte, almeno

<sup>14</sup> Art. 243-bis d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile”.

formalmente, non applicabili, e ciò poiché non costituenti oggetto di rinvio da parte del legislatore regionale oppure perché - quel che è peggio - la Regione Siciliana si è data una diversa disciplina legislativa (o regolamentare).

Va preliminarmente osservato che tra le disposizioni che il Regolamento, quando entrerà in vigore, abrogherà, figurano quelle contenute nel d.P.R. n. 554 del 1999 (ossia il regolamento attuativo della l. n. 109 del 1994), la cui applicazione in Sicilia avviene, ancor oggi, in forza dell'espresso richiamo operato con la l.r. n. 7 del 2002.

In via di estrema sintesi e per grandi linee, può senz'altro affermarsi che il regolamento di che trattasi vada ritenuto operativo anche in Sicilia nelle parti in cui esso:

d) detta misure attuative di disposizioni del 'Codice dei contratti pubblici' espressamente richiamate dalla legislazione regionale Siciliana (limitatamente all'ambito di applicazione delle stesse disposizioni statali tracciato dalla legge regionale);

e) detta misure attuative di disposizioni del 'Codice dei contratti pubblici' ritenute oggetto di applicazione in Sicilia poiché riguardanti contratti di valore superiore alla soglia comunitaria;

f) detta misure attuative di disposizioni del 'Codice dei contratti pubblici' ritenute oggetto di applicazione in Sicilia poiché costituenti "successive modifiche ed integrazioni" di disposizioni legislative statali, già oggetto di rinvio legislativo regionale espresso, già abrogate o comunque modificate dal medesimo 'Codice dei contratti pubblici';

g) detta misure attuative di disposizioni del Codice dei contratti pubblici che impingono su profili estranei alla potestà legislativa regionale (ricomprendendo in ciò anche le ipotesi in cui detta potestà è da ritenersi esclusa per i profili di "trasversalità" della disciplina che attengono, secondo quanto più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato).

E' dunque chiaro come si assista ad un'ulteriore complicazione del quadro normativo per gli operatori e gli interpreti chiamati ad occuparsi della disciplina regionale siciliana, ciò che impone un urgente e quanto mai necessario intervento legislativo regionale che riveda in maniera *organica* - anche con riferimento alla tecnica legislativa - l'assetto ordinamentale regionale ed operi, una volta per tutte, il tanto auspicato rinvio (che non può che essere "dinamico") alla legislazione statale, prendendo atto della ormai della sostanziale effettiva dequotazione della potestà legislativa regionale in materia di contratti pubblici, siccome pensata nel 1946.

Con l'auspicio che proprio il modo in cui vengono fatte le leggi regionali non continui a costituire, esso stesso, un ulteriore ostacolo allo sviluppo e che, dunque, da tale prospettiva, in una materia fondamentale per la realtà socio-economica quale è quella degli appalti, si prenda l'abbrivo per cominciare ad immaginare una nuova competitività dell'Isola.

\*\*\*\*\*

\* *magistrato Tar Sicilia*